

STATUTO

LA RONDINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LANCIANO CH VIA ARCO
DELLA POSTA 1

Numero REA: CH - 142582

Codice fiscale: 01978220695

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B

Rep. n° 1320 Racc. n° 1120

NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

STATUTO SOCIALE

TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE

Art. 1

È costituita una Società Cooperativa denominata: "LA RONDINE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 2

La sede della Cooperativa è posta nel Comune di Lanciano (CH)
all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro
delle Imprese ai sensi dell'art. 11 ter disp. Att. C.C.
L'organo amministrativo potrà istituire ovunque sedi secondarie,
succursali, agenzie e rappresentanze e trasferire la sede sociale
in altro comune del territorio nazionale.

TITOLO II SCOPO E OGGETTO

Art. 3

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo
principale che la Cooperativa intende perseguire è quello
dell'interesse generale della comunità alla promozione umana
e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi
lo spirito mutualistico e solidaristico mediante: a) La gestione
di servizi socio-sanitari, educativi e formativi; b) lo svolgimento
delle attività di impresa, finalizzate all'insediamento ed all'
integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate,
ai sensi degli artt. 1, lettera b), e 4 della

	legge n. 381/1991. La Cooperativa si configura pertanto come
	Cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione
	dei servizi socio-sanitari, educativi e formativi ed è connes-
	sa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggia-
	ti. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al mi-
	glioramento delle loro condizioni economiche, sociali, profes-
	sionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci in-
	staurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo,
	un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le
	regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra
	la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamen-
	to interno predisposto, nel rispetto del principio di parità
	di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori
	ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con
	le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. La Co-
	operativa può operare anche con terzi non soci.
	In relazione a quanto sopra, quindi, la società ha per ogget-
	to, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci,
	le seguenti attività:
	1) La Cooperativa, in riferimento allo scopo mutualistico in-
	dicato in premessa, di cui all'art. 1 lettera a) della legge
	n. 381/1991, potrà svolgere direttamente e/o in appalto o con-
	venzione con enti pubblici e privati in genere, i seguenti

	servizi:	
	a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui al-	
	la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,	
	e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modi-	
	ficazioni.	
	b) Interventi e prestazioni sanitarie (ADI - assistenza domi-	
	ciliare integrata, assistenza infermieristica presso il domi-	
	cilio e presso strutture semiresidenziali e residenziali, ria-	
	bilitazione motoria presso il domicilio e presso strutture se-	
	miresidenziali e residenziali, assistenza respiratoria domici-	
	liare e presso strutture semiresidenziali e residenziali, nu-	
	trizione artificiale domiciliare, assistenza e riabilitazione	
	psichiatrica domiciliare e presso strutture semiresidenziali	
	e residenziali, servizi diagnostici e di medicina specialisti-	
	ca domiciliari e da remoto; servizi di assistenza e riabilita-	
	zione prestati da educatore sanitario, terapeuta occupaziona-	
	le, psicologo, infermiere, fisioterapista presso RSA e Resi-	
	denze Protette, Residenze per disabili fisici e psichici, mi-	
	nori).	
	c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presiden-	
	te del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblica-	
	to nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e suc-	
	cessive modificazioni.	

	d) Interventi e servizi socio sanitari, educativi, con qual-	
	siasi mezzo quali telemedicina, telesorveglianza e teleassi-	
	stenza e telesoccorso e in qualunque struttura idonea, anche	
	a domicilio rivolti ad anziani, bambini, minori e famiglie di-	
	sagiate, diversamente abili e qualunque categoria appartenen-	
	te alle fasce deboli sociali, offrendo assistenza anche in ca-	
	so di degenza presso case di cura e ospedali, case di riposo	
	RSA e RA, centri di riabilitazione e luoghi di villeggiatura,	
	case famiglia, casa accoglienza e sui pulmini.	
	e) Attività di formazione continua in sanità /ECM secondo le	
	disposizioni normative vigenti.	
	f) Servizi e interventi di educazione, istruzione e formazio-	
	ne professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,	
	e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa.	
	g) Attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al successo scola-	
	stico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contra-	
	sto della povertà educativa.	
	h) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al	
	comma 4 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	
	i) Prestazione di servizi di segretariato sociale e sportelli	
	informativi.	
	2) in riferimento allo scopo mutualistico indicato in premes-	

Alberto Galiani

	dei servizi, controllo delle presenze, elaborazione buste pa-	
	ghe) necessarie allo svolgimento dei servizi descritti al pun-	
	to 1), lettera h).	
	d) Fornitura di servizi ricreativi e socializzanti, attività	
	sportive e attività laboratoriali complementari ai servizi	
	educativi e di riabilitazione psico-sociale descritti al pun-	
	to 1), lettere b), h) e i).	
	e) Organizzazione di eventi e vendite di beneficenza al fine	
	di destinare il ricavo al sostentamento delle persone assisti-	
	te preventivamente con i servizi alla persona di cui al punto	
	1) del presente articolo.	
	I servizi e le attività su indicate nei punti 1) e 2) sono	
	svolte in forma correlata, ovvero "coordinate per l'efficace	
	raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative so-	
	ciali" e, pertanto con il necessario collegamento funzionale	
	tra le medesime attività di tipo a) e b). L'organizzazione am-	
	ministrativa è tale da consentire la netta separazione delle	
	gestioni relative alle attività di tipo a) e b), ai fini del-	
	la corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vi-	
	gente normativa.	
	La Cooperativa potrà svolgere, nei limiti e secondo le modali-	
	tà previste dalle vigenti norme di legge, qualunque altra at-	
	tività connessa o affine alle attività sopra elencate, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale	

e finanziaria necessarie o utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature e d impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Potrà dare adesione e partecipazione ed Enti od organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e d aderendo a Enti pubblici e /o privati, consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per i cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, a i sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento

sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque
accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo al-
la facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative so-
ciali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere
attività di assunzione di partecipazione riservata dalla leg-
ge a cooperative in possesso di determinati requisiti, apposi-
tamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito
di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-
zione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro-
vato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata a i-
soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-
mento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni atti-
vità di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa
non può emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizio-
ne ai soci cooperatori. La società potrà svolgere dette atti-
vità in piena conformità alla legislazione vigente e con
espressa esclusione dell'esercizio delle attività
finanziarie, di partecipazione e di raccolta del risparmio
nei confronti del pubblico. Alla società è comunque precluso
l'esercizio delle attività riservate a iscritti negli Albi
Professionalisti e le attività di cui alla Legge 5 luglio 1991
n. 197, al D.Lgs, 1° settembre 1993 n. 385 al D.Lgs. 24 feb-
braio 1998 n. 58, e alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39 e succes-
sive modifiche e integrazioni e ciò sia direttamente che at-

traverso società partecipate, alla stessa sono comunque pre-
cluse tutte le attività che per legge sono riservate a sogget-
ti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla socie-
tà o dai soci.

Art. 4

La società può svolgere la propria attività anche con terzi.

L'attività mutualistica si svolgerà secondo le seguenti rego-
le:

1) l'attività verrà svolta prevalentemente in favore ed attra-
verso l'opera dei soci, consumatori o utenti di beni e/o ser-
vizi;

2) la stessa si avvarrà, prevalentemente nello svolgimento
dell'attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) la società, inoltre, si avvarrà prevalentemente, nello
svolgimento della sua attività, degli appositi di beni o ser-
vizi da parte dei soci.

I ristorni ai soci andranno effettuati proporzionalmente alla
quantità e qualità degli scambi mutualistici secondo i seguen-
ti criteri di ripartizione:

-secondo l'attività prestata all'interno della società e del-
le prestazioni e servizi di cui il cooperatore abbia usufruito

TITOLO III DURATA

Art. 5

La durata della società è stabilita fino al 31 Dicembre 2060.

TITOLO IV SOCI

Art. 6

Il numero dei soci fissato nei limiti di legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

I soci devono possedere i seguenti requisiti, e precisamente:

-possono essere soci le persone fisiche che sono comunque in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, prestano la loro attività e ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità o che godono a vario titolo dei servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi prestati dalla Cooperativa. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

L'ammissione a socio avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda con i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, attività attualmente esercitata, requisiti prescritti all'articolo precedente. Il Consiglio di

Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda ai sensi dell'art.2528. La delibera di ammissione sarà annotata nel Libro dei Soci.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali; sono tenuti altresì a partecipare alle attività dell'Impresa. La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento delle sue attività, delle prestazioni lavorative del soci.

I conferimenti dei soci devono essere eseguiti nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V RECESSO DECADENZA ESCLUSIONE

Art. 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito nei seguenti casi:

- al socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione.
- al socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- al socio il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge o del presente statuto, legittimino il recesso.

La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata al Consiglio di Amministrazione della società ed il

	Consiglio dovrà esaminarla entro sessanta giorni.	
	Se non sussistono giusti motivi per il recesso, il Consiglio	
	dovrà darne immediata comunicazione al socio che, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà pro-	
	porre opposizione avanti il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, mentre per i rapporti mutualistici tra socio e socie-	
	tà il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima ovvero, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 8	
	L'esclusione del socio sarà deliberata dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 c.c.,	
	nei confronti del socio:	
	- nel caso di mancato pagamento delle azioni ai sensi	
	dell'art. 2531 c.c.;	
	- nel caso in cui l'esecuzione del rapporto di lavoro subordi-	
	nato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi di-	
	sciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- se il socio non adempia la propria prestazione mutualistica	
	con diligenza;	
	- se il socio non osservi le disposizioni contenute nello Sta-	
	tuto, nel regolamento oppure non osservi le deliberazioni pre-	
	se dagli organi sociali competenti;	
	- 12 -	

- nel caso in cui lo stesso, in qualunque modo, danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;

- senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso la società.

L'esclusione comporta la immediata cancellazione dal Libro Soci.

L'esclusione del socio dalla società viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e contro tale deliberazione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

In caso di morte del socio i di lui eredi hanno diritto al rimborso delle azioni a norma di legge.

Art. 9

La liquidazione o il rimborso delle azioni al socio uscente o ai di lui eredi ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. L'articolo 2535 C.C. regola la liquidazione della partecipazione sociale e l'eventuale rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

La legge regola la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni, ove que-	
	sto non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di ap-	
	provazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale diventa operativa.	
	TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI -PATRIMONIO	
	Art. 10	
	Il trattamento economico corrisposto agli operatori soci du-	
	rante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimen-	
	to quanto previsto dai contratti collettivi vigenti, compati-	
	bilmente con la natura associativa del rapporto (socio-Coope-	
	rativa) e, pertanto, con le esigenze sociali. Agli altri	
	soci, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà es-	
	sere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute per lo svolgimento di attività in favore della Coo-	
	perativa. Per la natura mutualistica e sociale della Coopera-	
	tiva nessun utile può essere distribuito tra i soci in misura	
	superiore al limite stabilito dal Codice Civile e dalle leggi	
	speciali.	
	Art. 11	
	Il patrimonio sociale della società è costituito:	
	- Dal capitale sociale che variabile e formato da un numero	
	variabile di azioni, ciascuna di valore nominale di euro cen-	
	trotrenta (€ 130,00).	
	- Dalla riserva legale, formata a norma di legge.	
	- Dalla riserva ordinaria, formata con le azioni, gli avanzi	
	- 14 -	

di gestione e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti, con le tasse di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni.

- Da eventuali riserve straordinarie.
- Da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.
- Da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa.

Art. 12

Il patrimonio sociale non può essere ripartito tra i soci durante la vita della Cooperativa né in occasione dello scioglimento della stessa. Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 13

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i soci sono obbligati, con i modi e nei termini fissati dall'organo amministrativo, al versamento del capitale sottoscritto, della tassa di ammissione (a titolo di rimborso per le spese di istruttoria) e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute senza l'approvazione del consiglio

di amministrazione, secondo il procedimento di cui all'articolo 2530 c.c. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge. È autorizzato, alle condizioni di cui all'art. 2529 c.c. l'acquisto o il rimborso da parte degli amministratori delle azioni della Cooperativa.

Art. 14

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e delle relazioni obbligatorie previo esatto inventario. Inventario, bilancio e relazioni devono essere compilati con criteri di oculata prudenza e applicando tutte le norme legali e tributarie.

Art. 15

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui attivi annuali (al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai Soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari) destinandoli:

- A riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento), qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale;
- A scopi di natura mutualistica riguardo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella

misura e con le modalità previste dalla legge, il tutto in
conformità alle previsioni di cui al Codice Civile, ed alla
legge 59/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- Ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 59/1992;

- Ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
stabilito dal codice civile, dalla legislazione speciale e
dal presente statuto.

Art. 16

II Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-
lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a
titolo di ristorno a favore dei soci cooperatori prestatori e
fruttor, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusiva-
mente mediante aumento gratuito del capitale sociale sotto-
scritto e versato. L'Assemblea potrà altresì procedere all'au-
mento gratuito del capitale sociale solo nella misura in cui
è consentito dalla legislazione nel rispetto, anche ai fini
fiscali, dei requisiti mutualistici.

Art. 17

Nelle assemblee dei soci hanno diritto di voto coloro che ri-
sultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero
delle azioni possedute.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante de-

	lega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare	
	la regolarità della costituzione e delle deleghe.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Il socio	
	imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assem-	
	blea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e da-	
	gli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	TITOLO VII ORGANI SOCIALI	
	Art. 18	
	Sono organi della Cooperativa:	
	- L'Assemblea dei soci;	
	- Il Consiglio di Amministrazione;	
	- Il Collegio Sindacale;	
	- Il Revisore.	
	Art. 19	
	L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministra-	
	zione, almeno una volta l'anno, per:	
	- La nomina delle cariche sociali, ove necessario;	
	- L'approvazione del bilancio;	
	- La determinazione dell'eventuale compenso degli Amministra-	
	tori e dei Sindaci;	
	- L'approvazione dei regolamenti interni;	
	-Deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	- La trattazione di tutti gli argomenti che sono di sua compe-	
	tenza e che siano stati posti all'ODG.	
	- 18 -	

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, ove particolari esigenze lo richiedano, può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

Art.20

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre convocare l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga utile o necessario. L'assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, entro un mese, quando ne venga fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da tanto soci che rappresentino almeno il dieci per cento dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Art.21

La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo fax, e-mail, ecc... idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso, potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 22

L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presiden-

	te. L'assemblea nomina un segretario e, se ritenuto	
	opportuno, due scrutatori. Il segretario potrà anche non esse-	
	re socio. Di ogni assemblea, verrà redatto un verrà redatto	
	un verbale che sarà firmato dal Presidente, dal segretario ed	
	eventualmente dagli scrutatori.	
	Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria vengono convoca-	
	te dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale, ovve-	
	ro anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, mediante	
	avviso inserito nel giornale organo di categoria; sono valide	
	in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata,	
	la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i so-	
	ci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei pre-	
	senti.	
	Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei	
	voti; esse devono risultare da verbale sottoscritto dal Presi-	
	dente e dal segretario, ovvero dal Notaio quando richiesto.	
	Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda inderogabil-	
	mente diverse specifiche maggioranze.	
	Sono consentite le assemblee in video o audio conferenza, ov-	
	vero con qualsiasi mezzo di telecomunicazione a distanza ed	
	anche l'espressione del diritto di voto per corrispondenza o	
	in via elettronica, purchè sia possibile individuare con cer-	
	tezza l'identità delle persone che intervengono alla stessa.	
	Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica	
	si considera intervenuto in assemblea.	

In ogni caso l'assemblea si reputa costituita nel luogo in cui si trova il Presidente al momento dell'inizio dei lavori.

Art. 23

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione a seconda che l'Assemblea lo deliberi a maggioranza. La nomina alle cariche sociali è fatta a maggioranza relativa, salvo che avvenga per acclamazione.

Il voto assembleare può venire espresso per corrispondenza.

In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Art. 24

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o cinque membri, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spettando al Presidente del Consiglio la rappresentanza della società.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

	Il presidente del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso	
	fra gli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia la materia su cui delibera-	
	re oppure ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La	
	convocazione fatta con avviso inviato a mezzo lettera, fax,	
	e-mail non meno di tre giorni dall'adunanza, salvo casi di	
	particolare urgenza. Le adunanze sono valide quando vi inter-	
	venga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deli-	
	berazioni sono prese a maggioranza.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della so-	
	cietà. Spetta, pertanto, al Consiglio di Amministrazione, tra	
	l'altro:	
	- Curare l'esecuzione delle delibere d'Assemblea;	
	- Compilare i regolamenti interni	
	- deliberare sulla stipula di tutti gli atti inerenti all'at-	
	tività sociale, ivi compresi la vendita, l'acquisto e la per-	
	muta di beni mobili ed immobili, nonché il compimento di ogni	
	e qualsiasi operazione presso gli istituti di credito, la ri-	
	chiesta di sovvenzioni e mutui, la concessione di garanzie,	
	anche ipotecarie.	
	- Assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e	
	le retribuzioni.	
	-Deliberare circa ammissione, il recesso e l'esclusione dei	

soci.

-deliberare sull'adeguamento dello lo statuto a disposizioni normative, con relativa convocazione assembleare.

-deliberare sul compimento, in genere, di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per disposizione di legge e del presente statuto siano riservate ai soci.

Art.25

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del Codice Civile.

Art. 26

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in caso di sua assenza o Impedimento, al vice Presidente. Nei confronti dei terzi l'intervento del vice Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni compreso l'uso della firma sociale a singoli suoi componenti nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C., fermo restando che non potranno altresì essere delegati dagli Amministratori i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sul rapporto mutualistico con i soci. Entro gli stessi limiti di leg-

ge il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

Qualora la legge lo prescriva, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi. I sindaci supplenti sono due.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale potrà avere anche il controllo contabile della società, ai sensi di legge e tutti i Sindaci debbono essere iscritti negli appositi albi.

È possibile procedere alla nomina di un revisore contabile o assegnare ad una società di revisione il controllo contabile della società, a scelta dell'assemblea dei soci.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore contabile o alla società di revisione, ovvero al Collegio Sindacale al momento della nomina e per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi. L'attività di controllo contabile, in ogni caso, resta documentata in un apposito libro che resterà depositato presso la sede della società.

Art. 29

Gli amministratori e, ove nominati, i sindaci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio devono nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 C.C. indicare speci-

ficamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il con-
seguimento dello scopo mutualistico.

Oltre al diritto di esaminare il libro soci ed il libro delle
adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, e di ottener-
ne estratti a proprie spese, i soci, quando almeno un decimo
del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesi-
mo qualora la cooperativa abbia più di tremila soci, hanno il
diritto di esaminare a mezzo di un rappresentante eventualmen-
te assistito da professionisti di sua fiducia, il libro delle
adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazio-
ne e, se esiste, il libro delle deliberazioni del comitato
esecutivo.

I diritti di cui al precedente capoverso non spettano ai soci
in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadem-
pienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 30

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale deve es-
sere a questo destinato almeno il trenta per cento degli uti-
li netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla
legge.

L'assemblea determina, nel rispetto dell'art. 2545 quinquies
C.C., la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei

commi precedenti.

È fatto comunque divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

È inoltre vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 31

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 32

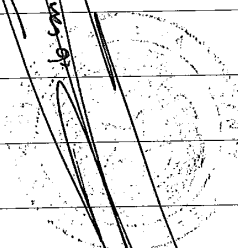
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea nomina uno o più liquidatori scelti preferibilmente i soci, stabilendone i poteri.

Art. 33

Per quanto qui non previsto si fa rinvio alle norme vigenti

in materia tra cui le disposizioni sulle società per azioni
in quanto compatibili.

16-10-2023



Alberto Giuliano

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.